



MANDATO DI PRESTAZIONI
GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO ACQUA POTABILE
COMUNE DI CADEMPINO

Art.	1	Contraenti	pag. 1
Art.	2	Premesse	pag. 2
Art.	3	Scopo	pag. 2
Art.	4	Durata determinata	pag. 2
Art.	5	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	pag. 2
Art.	6	Disdetta per motivi gravi	pag. 2
Art.	7	Infrastrutture e condotte	pag. 3
Art.	8	Contatori	pag. 3
Art.	9	Oggetto	pag. 3
Art.	10	Compiti del Gestore	pag. 4
Art.	11	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	pag. 4
Art.	12	Gestione amministrativa	pag. 4
Art.	13	Assicurazione della qualità	pag. 4/5
Art.	14	Manutenzione straordinaria	pag. 5
Art.	15	Lavori di miglioria - ampliamenti	pag. 5
Art.	16	Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza	pag. 6
Art.	17	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	pag. 6
Art.	18	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	pag. 6
Art.	19	Convenzioni con privati	pag. 6/7
Art.	20	Remunerazione del Gestore	pag. 7/8
Art.	21	Affitto infrastrutture e condotte	pag. 8
Art.	22	Acquisto acqua	pag. 8
Art.	23	Idranti	pag. 8
Art.	24	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	pag. 8
Art.	25	Clausola di esclusione delle responsabilità	pag. 9
Art.	26	Intervento di ripristino in generale	pag. 9
Art.	27	Eventuale intervento rimozione guasti	pag. 9
Art.	28	Consulenza tecnica	pag. 9
Art.	29	Diritto di riscatto alla scadenza	pag. 9/10
Art.	30	Obblighi del Comune	pag. 10
Art.	31	Obblighi del Gestore	pag. 10
Art.	32	Rinvio	pag. 10
Art.	33	Contestazioni	pag. 11
Art.	34	Modifiche di contratto	pag. 11
Art.	35	Bollo	pag. 11
Art.	36	Distribuzione	pag. 11
Art.	37	Allegati	pag. 11

1. Contraenti:

- COMUNE DI CADEMPINO - AZIENDA ACQUA POTABILE DI CADEMPINO
qui di seguito chiamato **"Comune"**
- AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA, Lugano
qui di seguito chiamato **"Gestore"**

2. Premesse

- 2.1 Il Comune è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o Utenti siti nel suo territorio/comrensorio.
- 2.2 Il Comune è proprietario di tutti i fondi (o detiene una servitù) su cui sono posate le condotte di distribuzione dell'acqua.
- 2.3 La rete è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del Gestore.
- 2.4 L'impianto di telegestione del Comune è collegato a Gemmo (Centro Dispatching).
- 2.5 Il Gestore ha la competenza ed il personale necessario per la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.6 Essendo l'acqua potabile un bene di prima necessità, il Comune deve assicurare che il servizio di produzione e di distribuzione venga sempre garantito alla cittadinanza, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza.
Il primo garante nei confronti dell'Utenza, è il Comune ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Legge approvvigionamento idrico.

3. Scopo

- 3.1 Scopo del presente mandato di gestione è quello di:
- definire i compiti che il Gestore svolgerà per conto del Comune e
 - regolare nel contempo gli aspetti finanziari relativi al servizio di erogazione acqua potabile.

4. Durata determinata

- 4.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene delegata al Gestore tramite l'odierno mandato di prestazioni per la durata determinata di 5 (cinque) anni.
- 4.2 Il contratto ha inizio in data 01.12.2012 e scadrà il 31.12.2017.

5. Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

- 5.1 Il contratto può essere disdetto con un preavviso di 12 (dodici) mesi, per la fine di un anno civile, la prima volta per la scadenza del 31.12.2017.
La disdetta deve essere notificata mediante lettera raccomandata.
- 5.2 Prima della scadenza le parti si riuniranno per valutare l'eventualità di proseguire la collaborazione futura e per definire di comune accordo le nuove condizioni contrattuali.

6. Disdetta per motivi gravi

- 6.1 Il contratto può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi.
- 6.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio delle istruzioni/indicazioni tecniche del Gestore relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 6.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del Gestore nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente mandato.

7. Infrastrutture e condotte

- 7.1 L'acquedotto è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate nell'allegato no. 1 e 2.
- 7.2 Il Comune mette a disposizione del Gestore tutte le infrastrutture e condotte connesse alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 7.3 Le stesse rimarranno di proprietà del Comune al quale il Gestore verserà per l'utilizzo e per il servizio di erogazione acqua potabile un affitto secondo quanto disposto all'art. 21.
- 7.4 Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, di proprietà del Comune, dovrà essere mantenuto da parte di entrambi i contraenti (ciascuno per quanto di sua spettanza), in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto (vedi art. 4.2).
- 7.5 Per l'eventuale maggior valore degli impianti e proprietà che si potrà verificare a scadenza del presente mandato di prestazioni, il Gestore non potrà pretendere alcun indennizzo supplementare.
- 7.6 Tuttavia, nel caso di cessione alla scadenza secondo l'art. 29 del presente mandato, il prezzo di vendita delle infrastrutture e delle condotte prenderà in debita considerazione il plus valore apportato dal Gestore durante l'esecuzione del mandato di prestazioni.

8. Contatori

A. Contatori esistenti e non sostituiti

- 8.1 Il Gestore acquista ca. no. 310 contatori esistenti posati in rete (attualmente di proprietà del Comune e/o dei privati) al prezzo di CHF 100.-- (cento) cadauno per ca. complessivi CHF 31'000.--.
- 8.2 Il trapasso di proprietà avverrà con la firma del presente contratto e il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla firma.
- 8.3 Al termine del mandato di prestazioni il Comune si impegna a riacquistare al Gestore tutti i contatori esistenti e non sostituiti nel corso del mandato, che ritorneranno di sua proprietà, per l'importo corrispettivo di CHF 100.-- (cento) cadauno, dal quale andrà dedotto il deprezzamento intervenuto nel frattempo. Al momento dell'entrata in vigore del mandato l'età media dei contatori esistenti è pari a 10 (dieci) anni.

B. Contatori sostituiti (nuovi)

- 8.4 Durante il mandato di prestazioni i contatori vetusti vengono sostituiti a spese del Gestore.
- 8.5 Alla scadenza del mandato di prestazioni, il Comune si impegna ad acquistare dal Gestore, tutti i contatori posati a nuovo durante il mandato di prestazioni, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal Gestore, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del contatore di 20 (venti) anni.

9. Oggetto

- 9.1 Per "gestione" si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

10. Compiti del Gestore

- 10.1 Il Gestore avrà quale compiti:
- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
 - la gestione amministrativa;
 - l'assicurazione della qualità;
 - la manutenzione straordinaria;
 - l'attuazione degli investimenti decisi dal Comune per i lavori di miglioria/ampliamento.
- 10.2 Il Gestore eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme applicabili al settore.

11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 11.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua in particolare:
- a) la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
 - b) la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e la gestione e coordinazione degli interventi;
 - c) il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
 - d) il rilevamento delle perdite;
 - e) l'aggiornamento dei piani di rete;
 - f) la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
 - g) la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
 - h) lo spurgo delle condotte;
 - i) la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
 - j) l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento/disinfezione dell'acqua.
- 11.2 I costi relativi alla gestione tecnica e alla manutenzione ordinaria sono a carico del Gestore.

12. Gestione amministrativa

- 12.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua in particolare:
- a) la lettura dei contatori;
 - b) la fatturazione agli Utenti del Comune;
 - c) la gestione degli incassi;
 - d) la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - e) la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - f) la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
 - g) l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 19.
- 12.2 I costi relativi alla gestione amministrativa sono a carico del Gestore.

13. Assicurazione della qualità

- 13.1 L'assicurazione della qualità viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - l'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale;
 - l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI).

13.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

13.3 I costi relativi all'assicurazione della qualità sono a carico del Gestore.

14. Manutenzione straordinaria

14.1 Siamo in presenza di una manutenzione straordinaria, allorché si tratta di effettuare riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.

14.2 Dal profilo tecnico, la competenza è del Gestore che propone, i singoli lavori da effettuare al Comune che decide conformemente alla LOC. Al Gestore compete la loro esecuzione, tenendo costantemente aggiornato il Comune sugli interventi in programma. Restano riservati i casi di necessità e d'urgenza per i quali il Gestore è già sin d'ora autorizzato ad agire tempestivamente, notificando al Comune solo a posteriori l'intervento.

14.3 Finanziariamente i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il Gestore anticiperà di volta in volta gli importi relativi, allestendo successivamente a fine anno un conteggio globale di tutti i lavori di manutenzione straordinaria. La somma risultante verrà imputata sull'affitto dovuto di cui all'art. 21.

14.4 I costi di manutenzione straordinaria superiori all'importo dell'affitto di cui all'art. 21 effettuati dal Gestore verranno fatturati direttamente e separatamente dal Gestore al Comune.

14.5 Il Comune assicura la copertura dei costi sopportati e anticipati dal Gestore per manutenzione straordinaria entro il suo limite di competenza finanziaria dato dai disposti del Regolamento Comunale e comunicato ad inizio anno al Gestore. Oltre tale importo, il Gestore richiederà un'ulteriore garanzia che il Comune dovrà fornire per il tramite della procedura di richiesta di credito in Consiglio comunale.

14.6 Il Gestore registra gli interventi di manutenzione straordinaria su un apposito conto, di cui il Comune può richiedere ad ogni istante lo stato.

14.7 Le prestazioni di manutenzione straordinaria sono calcolate secondo tariffario del Gestore e i costi del materiale secondo prezzo di listino, pubblicato sul sito www.ail.ch con la deduzione del 10 % sul totale.

15. Lavori di miglioria - ampliamenti

15.1 Sono considerati lavori di miglioria quei lavori che prevedono un plusvalore delle infrastrutture, e delle condotte quali in particolare l'estensione o il potenziamento della rete.

15.2 Gli investimenti per lavori di miglioria saranno integralmente a carico del Comune e dovranno essere approvati sulla base di specifico preventivo con decisioni puntuali dal Consiglio Comunale, riservate eventuali decisioni su delega municipale.

15.3 Spetterà poi al Municipio del Comune, commissionare tali lavori di miglioria al Gestore.

16. Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza

- 16.1 Il Comune si impegna ad adeguare il proprio Regolamento applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, sulla base del Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano (cfr. allegato no. 3). In particolare il Regolamento del Comune dovrà contemplare i principi di base (struttura) delle tariffe ispirandosi a quanto indicato nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.
- 16.2 Per tutto quanto non previsto dal Comune nel proprio Regolamento (o per costante prassi applicata) nei rapporti tra il Gestore con l'Utenza per questioni di fornitura, allacciamenti e tariffe si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.

17. Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 17.1 Nel comprensorio del Comune sono applicabili le tariffe decise dal suo Municipio.
- 17.2 La struttura tariffale prevista dal Regolamento del Comune, in particolare per quanto riguarda le tasse d'uso, è identica a quella prevista dal Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano. I valori possono essere differenti.
- 17.3 Il Comune si impegna a pubblicare per tempo il tariffario applicato ai propri Utenti con relativa Ordinanza municipale.

18. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 18.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal Gestore direttamente agli Utenti del Comune secondo i consumi registrati dai contatori installati.
- 18.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali compresi) sono incassati e spettano al Gestore a copertura dei costi derivanti dall'esecuzione del mandato di prestazioni.
- 18.3 I ricavi dati dalle tasse di allacciamento pertoccano al Comune.

19. Convenzioni con privati

19.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il Comune verranno stilate e redatte dal Gestore a nome e per conto del Comune, ma firmate dal Municipio.

19.2 A favore dei privati

Il Gestore è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni e a richiederne l'iscrizione, notificando l'istanza al Registro fondiario, a nome e per conto del proprietario, in relazione all'iscrizione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del Comune dove passa la condotta dell'acqua potabile (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del Gestore e rimarrà acquisito al Gestore quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

19.3 A favore del Comune

Il Gestore è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni e a richiederne l'iscrizione, notificando l'istanza al Registro fondiario, avente per oggetto la costituzione a favore del Comune di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di condotte/tubazioni, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo a favore del Comune. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal Comune.

19.4 Procura per iscrizione a RF

Il Gestore è pertanto abilitato a rappresentare il Municipio del Comune per l'inoltro delle relative istanze e documenti a RFD in virtù della presente convenzione in merito all'iscrizione/cancellazione/modifica a RFD di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del Comune oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del Comune, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

19.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il Gestore sono quelli indicati all'Ufficio del registro di commercio rispettivamente all'Ufficio del registro fondiario, i quali potranno sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

19.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

19.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il Gestore è autorizzato a fissare liberamente gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del Comune (quale proprietario del fondo dominante), tenendo comunque informato il Comune.

19.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal Gestore a nome e per conto del Comune.

19.9 Delega al Gestore

Il Gestore è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del Comune direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al mandato di gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal Comune.

20. **Remunerazione del Gestore**

20.1 Il Gestore è remunerato per il proprio mandato di prestazione relativo al servizio di erogazione acqua potabile, oltre che dagli indennizzi di cui al punto 19.7, anche dai ricavi derivanti dal prezzo di vendita dell'acqua agli Utenti del comprensorio del Comune.

20.2 Il Gestore è abilitato ad incassare direttamente le fatture emesse agli Utenti del Comune, comprensive di abbonamenti, consumi e tasse d'allacciamento. Queste ultime verranno riversate al Comune ai sensi 18.3.

- 20.3 L'incasso relativo alle tasse di allacciamento verrà versato al Comune unitamente all'affitto di cui all'art. 21.

21. Affitto infrastrutture e condotte

- 21.1 Ogni anno il Gestore devolverà al Comune una quota di affitto base di CHF 150'000.-- (centocinquantamila) per l'utilizzo delle infrastrutture e delle condotte, determinata sulla base delle tasse d'uso di riferimento indicate nell'allegato no. 4.

- 21.2 Dall'importo dell'affitto verranno aggiunti e/o dedotti gli importi seguenti:

- dedotti i costi di manutenzione straordinaria ad opera del Gestore;
- aggiunta la differenza tra i ricavi incassati con le tasse d'uso emanate dal Comune e quelli calcolati con le tasse d'uso di riferimento indicate nell'allegato no. 4 (se questa differenza è maggiore a zero);
- aggiunto l'incasso relativo alle tasse di allacciamento;
- sottratta la differenza tra i ricavi calcolati con le tasse d'uso di riferimento indicate nell'allegato no. 4 e quelli incassati con le tasse d'uso emanate dal Comune (se questa differenza è maggiore a zero).

- 21.3 Qualora a seguito delle operazioni sopra descritte il valore dell'affitto annuo dovesse risultare inferiore a zero, il Gestore emetterà una fattura al Comune per il valore corrispondente.

22. Acquisto acqua

- 22.1 L'eventuale acquisto di acqua fornita dal Gestore al Comune non verrà più fatturato a decorrere dall'entrata in vigore del presente mandato di gestione.

23. Idranti

- 23.1 Il Gestore può assumere la manutenzione degli idranti, che sarà oggetto di un apposito contratto separato.

24. Interruzione - sospensione - malfunzionamento

- 24.1 Il Gestore ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
- eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
- attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.

- 24.2 Nei casi di sospensione prevedibili il Gestore annuncerà per tempo agli Utenti interessati e al Comune l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

25. Clausola di esclusione delle responsabilità

- 25.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del Gestore e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 25.2 Il Gestore non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del Comune derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 25.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del Gestore.

26. Intervento di ripristino in generale

- 26.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due parti contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 26.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 26.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel tempo più corto possibile.
- 26.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal Gestore.

27. Eventuale intervento rimozione guasti

- 27.1 Nel caso in cui il Comune decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del Gestore per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il Gestore attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il Comune.
- 27.2 Al fine di definire le modalità di intervento, le parti si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.

28. Consulenza tecnica

- 28.1 Il Gestore, su richiesta del Comune, si metterà a disposizione per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

29. Diritto di cessione delle infrastrutture alla scadenza

- 29.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazioni, le parti valuteranno l'eventualità della cessione delle proprietà di tutte le infrastrutture e le condotte del Comune al Gestore rispettivamente Azienda Acqua Potabile di Lugano, conformemente ai disposti di legge.

- 29.2 Le condizioni del trapasso di proprietà verranno definite di comune intesa.
- 29.3 A parità di condizioni finanziarie il Comune darà comunque un diritto preferenziale all'acquisto al Gestore rispettivamente all' Azienda Acqua Potabile di Lugano rispetto a terzi potenziali acquirenti.

30. Obblighi del Comune

- 30.1 Il Comune concede al Gestore di occupare gratuitamente il terreno comunale/demanio pubblico per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 30.2 Il Comune mette a disposizione del Gestore, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria commissionati dal Comune.
- 30.3 Il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici e privati le pratiche intese a:
- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 30.4 Il Comune coinvolgerà tempestivamente il Gestore nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (acqua, gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati.

31. Obblighi del Gestore

- 31.1 Il Gestore si obbliga a fornire il servizio di erogazione acqua potabile, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del Comune sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del Comune) e a quegli edifici fuori dal perimetro del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del Comune al momento della firma della presente convenzione.
- 31.2 La consegna dell'acqua potabile sarà fatta all'interno del perimetro della rete di distribuzione.
- 31.3 Il Gestore avrà per contro l'obbligo del servizio di erogazione acqua potabile fuori dal perimetro PR unicamente se il Comune avrà:
1. fornito al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 2. autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare quei mappali;
 3. si assumerà integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete.
- Le condizioni di cui sopra sono cumulative.
- 31.4 Il Gestore provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono regolati secondo gli artt. 14 e segg.

32. Rinvio

- 32.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fa stato per analogia il "Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile" di Lugano, in vigore al momento della firma del presente mandato e successive modifiche.

33. Contestazioni

- 33.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente contratto verranno definite dai Tribunali amministrativi ordinari.
- 33.2 Foro competente per ogni contestazione di natura civile a dipendenza del presente contratto è quello di Lugano.

34. Modifiche di contratto

- 34.1 Ogni adattamento modifica o complemento di questo contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale.

35. Bollo

- 35.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle parti contraenti in parti uguali.

36. Distribuzione

- 36.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del Gestore e l'altro presso il Comune.

37. Allegati

- 37.1 Elenco infrastrutture e condotte.
- 37.2 Planimetria infrastrutture e condotte.
- 37.3 Regolamento per la fornitura di acqua potabile Azienda Acqua Potabile di Lugano.
- 37.4 Tasse d'uso di riferimento

